

l'officina dei numeri

circolare informativa 11/2020 del 29 marzo 2020
Studio Associato Picchio e Gorretta, via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria
tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858 e-mail: info@picgor.it - sito web: www.picgor.it

EMANATO IL DECRETO LEGGE 19/2020 CHE CONTIENE ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL MINISTRO PER LO SVILUPPO ECONOMICO CON DECRETO DEL 26.3.2020 MODIFICA L'ELENCO DELLE ATTIVITÀ NON SOSPENSE

IL 21 MARZO L'INPS HA CHIARITO CHE LA QUOTA DEI CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTE, IN SCADENZA IL 20 MARZO, NON AVREBBE DOVUTO ESSERE VERSATA

L'INPS EMANA LA CIRCOLARE ATTUATIVA SULLE INTEGRAZIONI SALARIALI (47/2020)

A SEGUITO DEL DECRETO M.I.S.E. DEL 26.3.2020 CHE ESENTA LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI (ATECO 69) DA QUELLE SOSPENSE PER EFFETTO DEL DPCM 22.3.2020, LO STUDIO ASSOCIATO PICCHIO E GORRETTA CONTINUA AD ESSERE OPERATIVO

EMANATO IL DECRETO LEGGE 19/2020 CHE CONTIENE ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Il 25 marzo 2020 è stato emanato il decreto legge n. 19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del medesimo giorno ed entrato in vigore il 26 marzo 2020, la cui rubrica recita "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

L'art. 1, comma 1, prevede che "... su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, **possono essere adottate ... una o più misure per periodi predeterminati, cia-**

scuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus".

La norma ribadisce, quindi, che le misure eccezionali che in questi giorni sono state applicate reiteratamente, potranno continuare ad essere adottate fino al 31 luglio 2020, data in cui (è previsto che) terminerà lo stato di emergenza. Ogni singola misura potrà avere una durata massima di 30 giorni ma potrà essere reiterata o modificata, sempre fino al 31.7.2020.

Occorrerà, quindi, prepararsi a una ulteriore serie di DPCM, ordinanze, decreti ministeriali e altri strumenti regolamentari che imporranno a tutto il paese o anche solo a parte di esso, una o più tra le seguenti misure di emergenza:

ELENCO DELLE MISURE ADOTTABILI

- a) **limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;**
- b) **chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;**
- c) **limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;**
- d) **applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;**
- e) **divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;**
- f) **limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;**
- g) **limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;**
- h) **sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;**
- i) **chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e**

sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi **luoghi di aggregazione**;

l) **sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale** e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, **salva la possibilità di svolgimento a distanza**;

m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la **chiusura temporanea** di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;

n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;

o) **possibilità di disporre** o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, **la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci**, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di **trasporto pubblico locale**;

p) **sospensione dei servizi educativi per l'infanzia** di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e **delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado**, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, **ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza**;

q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;

r) **limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura** di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;

t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro

i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;

u) **limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità** da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, **con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio**;

v) **limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti**;

z) **limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali**, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, **nonché di lavoro autonomo**, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);

cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;

dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;

ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;

ff) **predisposizione di modalità di lavoro agile**, anche in deroga alla disciplina vigente;

gg) **previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio**; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale,

previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.

Il comma 3 prevede, invece, la possibilità che possa “essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in conseguenza dell’applicazione di misure di cui al presente articolo, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate”. La norma, che prevede la consultazione delle parti sociali, riguarda quindi l’esercizio forzoso di attività necessarie a combattere l’emergenza, disposto dal Prefetto.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE MISURE

L’elencazione contenuta nel comma 2 (e sopra riportata) riassume e condensa in una sola disposizione le misure fino ad oggi intraprese, congiuntamente o isolatamente, nei diversi decreti e atti regolamentari adottati nel perdurare dell’emergenza; l’art. 2 del DL 19/2020 prevede che lo strumento di attuazione di dette misure sia l’ormai noto DPCM (atto regolamentare in precedenza poco utilizzato); Il Presidente del Consiglio adotta il decreto “sentiti” i ministri competenti e il presidente della regione (o delle specifiche regioni) interessata o il presidente della conferenza Stato-Regioni se la misura è adottata a livello nazionale. E’ prevista la possibilità per i Presidenti delle regioni di proporre l’adozione di specifici DPCM per il territorio regionale ma l’organo competente ad emettere il decreto è sempre il Presidente del Consiglio.

In casi di estrema necessità e urgenza e per esigenze sopravvenute, nelle more dell’emanazione del DPCM, le misure possono essere adottate con ordinanza del Ministro della Salute.

Sono fatti salvi e continueranno a produrre effetti fino alla data originaria di scadenza (il 3.4.2020) i diversi DPCM finora succedutisi mentre tutte le altre misure vigenti alla data di entrata in vigore del decreto (26.3.2020) saranno efficaci per ulteriori dieci giorni (ossia fino al 4.4.2020).

Pertanto, fino alla data del 3.4.2020 le misure vigenti sono quelle già decise e in essere; entro tale data il Presidente del Consiglio emanerà uno (o più) DPCM per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in tutte o in alcune delle materie sopra elencate.

Si prevede il dimezzamento dei termini per il controllo contabile dei decreti che verranno emanati ai sensi del DL 19/2020 e, in ogni caso, la loro temporanea esecutività nelle more del predetto controllo.

I provvedimenti saranno “comunicati” alla Camere il giorno successivo alla loro adozione e il Presidente del Consiglio, o ministro da lui delegato, riferirà alle Camere ben ogni 15 giorni (...) sulle misure adottate. Non sono previste, quindi, votazioni in ordine a misure destinate ad avere, come in effetti già hanno quelle in vigore, una fortissima limitazione delle libertà

costituzionali garantite al cittadino prima dell’attuale emergenza e oggi estremamente comprese.

Il decreto concede ai presidenti delle Regioni un potere di intervento temporaneo e solo se più restrittivo rispetto alle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio, “nelle more dell’adozione dei DPCM e in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso”, ma “esclusivamente nell’ambito delle attività di competenza regionale e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”.

Si prevede, altresì, che i sindaci non possano “adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali”, né eccedendo i limiti imposti alle Regioni.

I limiti ai poteri dei presidenti delle Regioni e dei sindaci si applicano anche “agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”.

MODIFICHE AL REGIME SANZIONATORIO

Viene, infine, completamente modificato l’impianto sanzionatorio, in precedenza basato sull’art. 650 cod.pen. Alla sanzione penale si sostituisce, salvo che il fatto non costituisca reato, una sanzione amministrativa, irrogata dal Prefetto per le violazioni delle misure elencate nell’art. 2 e dalla competente autorità locale per le misure elencate nell’art. 3. Si applicano le disposizioni di legge relative al pagamento in misura ridotta.

In particolare, la norma dispone che “salvo che il fatto costituisca reato, **il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, ... è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo”.**

Con riferimento ad alcune specifiche misure elencate nell’art. 1, comma 2, alle lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la **sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.**

La norma prevede, altresì, che **all’atto dell’accertamento delle violazioni**, ove necessario per impedire la **prosecuzione o la reiterazione della violazione**, **l’autorità procedente possa disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.** Il periodo di chiusura provvisoria è poi scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Nel caso di reiterazione della violazione della **medesima** disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per

come è stata formulata la norma, la **recidiva** dovrebbe essere **specificata**.

La violazione della misura prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), ossia la **violazione del divieto assoluto di uscire per una persona in quarantena**, si applica la sanzione penale prevista dall'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, ossia l'**arresto** da 3 mesi a 18 mesi e l'**ammenda** da euro 500 ad euro 5.000.

Si prevede, infine, una "depenalizzazione" delle violazioni commesse fino all'entrata in vigore del DL 19/2020 che saranno punite con la sanzione amministrativa sopra descritta (salvo che il fatto non costituisca reato) che sarà applicata nella misura minima, ridotta della metà; ciò pare a chi scrive una ingiustificata disparità di trattamento, visto che il pagamento in misura ridotta è pari alla minore somma tra il doppio del minimo e un terzo del massimo edittale.

La modifica del regime sanzionatorio ha portato all'emissione di un nuovo modello di autocertificazione, che si allega in attesa dell'uscita del pratico raccoglitore ad anelli.

IL MINISTRO PER LO SVILUPPO ECONOMICO CON DECRETO DEL 26.3.2020 MODIFICA L'ELENCO DELLE ATTIVITÀ NON SOSPENSE

A seguito della minaccia di sciopero generale, già proclamato dalle Oo.Ss. Il governo, in persona del ministro per lo sviluppo economico e del ministro per l'economia, hanno incontrato le Oo.Ss. In videoconferenza ed hanno concordato una rimodulazione dell'elenco delle attività non sospese, allegato al DPCM 22.3.2020. A seguito di tale confronto, il ministro per lo sviluppo economico ha emanato il 26.3.2020 un proprio decreto (che si allega) contenente l'elencazione delle attività non sospese.

Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del citato decreto ministeriale, dovranno sospendere la propria attività, è stata consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, entro il 25 marzo 2020.

IL 21 MARZO L'INPS HA CHIARITO CHE LA QUOTA DEI CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTE, IN SCADENZA IL 20 MARZO, NON AVREBBE DOVUTO ESSERE VERSATA

Con un ritardo, che oggettivamente è difficile ritenere causale e non frutto di un ben calcolato interesse a incassare comunque una quota parte dei contributi obbligatori in scadenza il 16.3.2020 e poi rinviati al 20.3.2020, il giorno **successivo** alla scadenza, ossia il **21 marzo 2020**, con un comunicato che si fatica a non definire esecrabile e ipocrita, l'INPS, accorgendosi del contenuto della propria circolare n. 37 del 12.3.2020 (ossia di nove giorni prima) e dando la colpa del ripensamento a un mutamento di orientamento del Ministero del Lavoro, ha graziosamente precisato che il rinvio dei versamenti contributivi ri-

guardasse anche la quota lavoratore. In scadenza di pagamento il giorno precedente.

L'INPS EMANA LA CIRCOLARE ATTUATIVA SULLE INTEGRAZIONI SALARIALI

Con la circolare n. 48 del 28.3.2020 l'INPS detta le disposizioni attuative per quanto riguarda le integrazioni salariali previste dal DL 18/2020.

Per quanto riguarda il **trattamento di CIGO** si richiama l'elenco dei datori di lavoro beneficiari già riportato sulla nostra circolare 9/2020, alla quale si rinvia. Per quanto riguarda l'**assegno ordinario**, garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS), si ribadisce che lo stesso spetta ai datori di lavoro con più di cinque dipendenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.lgs 148/2015 (CIGO e CIGS) e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi ai sensi, rispettivamente, degli articoli 26, 27 e 40 del citato decreto legislativo, ossia: gruppo Poste italiane S.p.A., credito cooperativo, gruppo FS, trasporto aereo e sistema aeroportuale, assicurazioni e assistenza, credito, trasporto pubblico locale, Solimare, ormeggiatori e barcaioli.

DISPOSIZIONI COMUNI E CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO)

Le domande possono essere trasmesse con la **nuova causale** denominata "**COVID-19 nazionale**", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una **durata massima di 9 settimane**.

L'intervento con causale "**COVID-19 nazionale**" non soggiace all'obbligo di **pagamento del contributo addizionale** e, ai fini del computo della durata, **non rientra nel limite** delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per l'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale. Inoltre, il trattamento in questione **deroga sia al limite** dei 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile, previsto, per la durata massima complessiva dei trattamenti, dall'art. 4 D.Lgs 148/2015, sia al limite di 1/3 delle ore lavorabili ex art. 12, comma 5, D.Lgs. cit..

Pertanto, possono richiedere il trattamento di CIGO e di assegno ordinario con causale "**COVID-19 nazionale**" anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra.

I **periodi autorizzati** con causale "**COVID-19 nazionale**" sono **neutralizzati ai fini di successive richieste** di CIGO e di assegno ordinario.

Si ribadisce che ai fini dell'accesso alle prestazioni di CIGO e assegno ordinario, **non occorre** che i lavoratori siano in possesso del **requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro** presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, ma è necessario che gli stessi **siano alle dipendenze** dell'azienda richiedente **alla data del 23.2.2020**.

La circolare precisa che le aziende che trasmettono domanda sono **dispensate dall'osservanza** dell'art. 14 del D.Lgs 148/2015, **fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto** che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i

tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

La dispensa dall'osservanza dell'art. 14 comporta, in particolare, che le aziende non sono tenute all'adempimento di cui al comma 6 del medesimo articolo, cioè non devono dare atto di avere dato corso agli adempimenti previsti dal citato art. 14 e l'INPS potrà procedere alla adozione del provvedimento autorizzatorio, ove rispettati tutti gli altri requisiti.

Il **termine di presentazione** delle domande con causale "COVID-19 nazionale" è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Riguardo alla **decorrenza del termine** di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 23 marzo 2020, di pubblicazione del messaggio n. 1321/2020, il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio sopra richiamato è neutralizzato ai predetti fini.

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del citato messaggio, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, quindi, è individuato nella data di inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

L'INPS precisa che, tenuto conto del carattere eccezionale della nuova causale e delle esigenze di immediato ristoro sottese alle richieste di prestazioni, **l'istruttoria delle domande è improntata alla massima celerità** e, per tali ragioni, la **valutazione di merito** delle stesse risulta **notevolmente semplificata** rispetto a quella ordinaria.

A tale riguardo, l'art. 19 del DL 18/2020 prevede espressamente l'inapplicabilità dell'art. 11 del D.Lgs. 148/2015, per cui le aziende **non dovranno fornire alcuna prova** in ordine alla **transitorietà dell'evento e alla ripresa dell'attività lavorativa né**, tantomeno, **dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell'evento** stesso all'imprenditore o ai lavoratori.

Conseguentemente, **l'azienda non deve allegare alla domanda la relazione tecnica** ex art. 2 DM 95442/2016, ma solo l'elenco dei lavoratori.

In merito alle **modalità di pagamento della prestazione**, rimane inalterata la **possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente**, così come, in via di eccezione, la **possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS**; in conseguenza della particolare situazione emergenza, in questo ultimo caso, **le aziende potranno chiedere il pagamento diretto senza obbligo produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa**.

La circolare richiama il messaggio n. 3777/2019, in forza del quale **l'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all'eventuale accoglimento dell'istanza di CIGO o assegno ordinario** e ribadisce che le sedi non dovranno chiedere all'azienda i dati sulle ferie ancora da fruire dai lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale e che, per tale ragione, nella domanda di CIGO non è più presente il campo nel quale veniva fornito tale elemento informativo.

Infine, la circolare richiama l'art. 3, comma 7 del D.Lgs. 148/2015, ai sensi del quale **"il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista"**.

ASSEGNO ORDINARIO

Per quanto riguarda, nello specifico, l'**assegno ordinario** la circolare precisa in merito alle modalità di pagamento della prestazione, che per le aziende con dimensione aziendale sopra i 15 dipendenti rimane inalterata la **possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente**, così come, in via di eccezione, la possibilità di **richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS**; è stato previsto, in conseguenza della particolare situazione di emergenza, che in questo ultimo caso le aziende possano chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa. Per le aziende con dimensione aziendale superiore ai 5 e fino ai 15 dipendenti, l'art. 19, comma 5, del decreto-legge in esame, prevede la possibilità di accedere al pagamento diretto.

Durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.

Per quanto riguarda la **cassa in deroga** la circolare precisa che le Regioni e le Province autonome interessate possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque **per un periodo non superiore a nove settimane**, con riferimento ai **datori di lavoro del settore privato**, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Secondo gli accordi assunti a livello territoriale e in relazione agli stanziamenti regionali o delle Province autonome disponibili, sarà possibile il ricorso alla cassa integrazione in deroga anche con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora l'azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili.

CASSA IN DEROGA (CIGD)

I datori di lavoro che hanno diritto di **accedere alle prestazioni ordinarie** (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui agli artt. 26, 27 e

40 del D.lgs 148/2015), dovranno richiedere la prestazione con causale "COVID-19 Nazionale" alla propria gestione di appartenenza e **non potranno accedere alle prestazioni in deroga.**

Ne deriva altresì che **potranno accedere alla prestazione in parola le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario** con causale "COVID-19 nazionale" (ad es. le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti).

In merito agli **accordi sindacali** previsti dal comma 1 dell'art. 22 del DL 18/2020, la circolare specifica che **i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall'accordo**, mentre per **dimensioni aziendali maggiori, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata** dalle Regioni e Province autonome **previo accordo**, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. **Si considera, altresì, esperito l'accordo** di cui all'art. 22, comma 1, **con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto** di cui all'articolo 19, comma 1.

La disposizione **riconosce** ai beneficiari dei trattamenti in argomento **la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF)** ove spettanti.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 22, **sono esclusi dall'applicazione della misura in commento i datori di lavoro domestico.**

Il trattamento di CIGD **si applica esclusivamente per quei lavoratori che** sono impossibilitati, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prestare la propria attività lavorativa, purché **risultino alle dipendenze** dell'azienda richiedente la prestazione **alla data del 23 febbraio 2020.**

Tra tali lavoratori **rientrano anche i lavoratori intermittenti** di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, occupati alla data del 23 febbraio 2020. L'accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in deroga è riconosciuto ai sensi della circolare INPS n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.

Poiché l'emergenza epidemiologica da COVID-19 rientra nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. E.O.N.E), **non si applicano le disposizioni relative al requisito dell'anzianità di effettivo lavoro, né è dovuto il contributo addizionale**, Non si applica altresì la riduzione in percentuale della relativa misura di cui all'art. 2, comma 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

L'INPS ritiene altresì che, considerata la ratio della norma di garantire tutele omogenee tra i diversi settori, seppur sottoposte a procedimenti concessori distinti, anche per la CIGD richiesta con la causale "COVID-19 nazionale", come per la CIGO e l'assegno ordinario, **l'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all'accoglimento dell'istanza** (cfr. il messaggio INPS n. 3777/2019).

Il comma 4 dell'art. 22 prevede che la prestazione di cui al comma 1 del medesimo articolo sia concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Pertanto, le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Le Regioni, verificati i requisiti di accesso, trasmettono all'INPS i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali (modello "SR 100").

il trattamento di CIGD può **essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.** Ne consegue che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale (modello "SR 41"), entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte di INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

L'INPS richiama l'attenzione sulla necessità, da parte degli operatori delle Strutture territoriali, di procedere con sollecitudine all'emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento ed alla contestuale notifica dello stesso, via PEC, al datore di lavoro.

Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all'Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello "SR 41", al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga. Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.

L'INPS ricorda che per i datori di lavoro con più unità produttive, site in cinque o più Regioni o Province autonome (cd "plurilocalizzate"), la prestazione sarà concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, similmente a quanto già previsto in passato per la cassa integrazione in deroga